

CONDIZIONI GENERALI DI RITIRO DEI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE – RAEE PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA

1. Oggetto e ambito applicativo

1.1 Le presenti prescrizioni (“Condizioni di Ritiro”) costituiscono condizioni uniformi applicabili a tutti i Centri di Raccolta e descrivono le condizioni operative di dettaglio delle specifiche previsioni di cui all’Accordo, nonché rappresentano lo specifico allegato tecnico alla Convenzione Operativa in essere tra ciascun Sottoscrittore e il Centro di Coordinamento RAEE, che agisce in nome e per conto dei Sistemi Collettivi.

Resta peraltro inteso che, ai fini dell’interpretazione delle presenti Condizioni di Ritiro, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno il significato agli stessi rispettivamente attribuito nel contesto, ovvero dall’Accordo ovvero dalla Convenzione Operativa.

1.2 L’eventuale modifica delle presenti Condizioni di Ritiro sarà effettuata dal Comitato Guida e si prevede possa avvenire in funzione di eventuali variazioni alla disciplina della materia in oggetto per ottemperare a nuovi obblighi di legge o di regolamenti, per l’utilizzazione di nuove tecnologie che comportino recuperi di efficienza nell’esecuzione dei servizi legati ai RAEE ovvero per la sopravvenuta inidoneità di alcuna delle previsioni.

2. Requisiti del Centro di Raccolta

Oltre a quanto previsto nell’Accordo, ai fini del ritiro da parte dei Sistemi Collettivi il Centro di Raccolta deve essere iscritto al portale del Centro di Coordinamento www.cd craee.it, specificando le eventuali tipologie di soggetti Distributori serviti, e deve garantire la suddivisione dei RAEE in maniera conforme ai seguenti Raggruppamenti di cui al Decreto Ministeriale n.185 del 25 settembre 2007.

Il Centro di Raccolta può gestire anche un solo Raggruppamento, mantenendo però tale suddivisione:

Raggruppamenti	Descrizione
Raggruppamento 1	Freddo e clima
Raggruppamento 2	Altri grandi bianchi
Raggruppamento 3	TV e monitor
Raggruppamento 4	IT e Consumer Electronics, Apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose), PED e altro
Raggruppamento 5	Sorgenti luminose

Al fine di agevolare la corretta suddivisione dei RAEE presso il Centro di Raccolta, sarà definito, comunicato e aggiornato a cura del Centro di Coordinamento, un documento che conterrà un elenco non esaustivo delle principali tipologie di RAEE conferibili al Centro di Raccolta, con l'indicazione del raggruppamento di appartenenza così come definito dalla normativa vigente.

3. Unità di Carico

Le "Unità di Carico" sono i contenitori forniti a titolo gratuito dai Sistemi Collettivi tramite i propri operatori di logistica (a titolo esemplificativo scarrabili, ceste, pallet, contenitori per lampade) secondo le modalità previste dal contratto di comodato d'uso, utilizzati dai Centri di Raccolta per il deposito dei RAEE.

3.1 In relazione alle Unità di Carico i Sottoscrittori si impegnano espressamente a:


- a. effettuare, prima dell'attivazione del servizio, una compiuta valutazione dei rischi potenzialmente derivanti dalle attività svolte all'interno dei Centri di Raccolta - ivi compresi i rischi di natura interferenziale - e a sottoscrivere il DUVRI registrandolo sul sistema di Gestione Documentale del portale del Centro di Coordinamento RAEE; i Sottoscrittori che non sottoscriveranno il DUVRI non avranno accesso alla possibilità di effettuare richieste di ritiro;
- b. uniformarsi a quanto previsto in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare dal D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, e a mettere in atto tutto quanto necessario al fine di adeguarsi alle normative applicabili in materia di volta in volta vigenti;
- c. adottare tutte le misure precauzionali idonee a rendere edotti utenti e operatori dei rischi derivanti dalla presenza delle Unità di Carico, dalla loro movimentazione, dalla presenza dei RAEE e delle sostanze e dai materiali nei medesimi contenuti, quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - idonea segnaletica;
- d. mettere in atto qualunque misura idonea a salvaguardare l'incolumità dei propri operatori, nonché degli utenti dei Centri di Raccolta.

3.2 Le Unità di Carico utilizzabili per la gestione dei diversi raggruppamenti sono le seguenti:

Raggruppamento	Unità di Carico
R1 / R2	Scarrabile / ceste / pallet (v. par. 3.6)
R3	Ceste (v. par. 3.3)
R4	Scarrabile / ceste
R5	Contenitori lampade (piccolo / grande)

3.3 I Sistemi Collettivi si impegnano espressamente affinché gli Operatori Logistici forniscano ai Sottoscrittori tutte le informazioni necessarie al fine di effettuare una compiuta valutazione dei rischi anche di natura interferenziale.

I Sistemi Collettivi faranno pervenire gratuitamente le Unità di Carico per il contenimento dei RAEE ai Centri di Raccolta per mezzo delle aziende da essi incaricate.



Contestualmente alla consegna e al posizionamento delle Unità di Carico ai Sottoscrittori sarà fornita una scheda descrittiva delle stesse, ai sensi della Circolare n. 6649 del 18 novembre 2005 del Ministero dello Sviluppo Economico, ovvero altro documento equipollente rispondente alle norme europee sui contenitori di trasporto delle merci nella quale siano riportate le caratteristiche della Unità di Carico, salvo che le informazioni siano già riportate sull'Unità di Carico stessa.

Al fine di migliorare la verifica dei pesi i Sistemi Collettivi si impegnano a far sì che su ciascuna Unità di Carico siano riportate la tara e il volume; si impegnano inoltre ad assicurare il rispetto dei requisiti minimi delle Unità di Carico fornite, così come specificati nello specifico documento che sarà predisposto dal Tavolo Tecnico di Monitoraggio; le Unità di Carico dovranno risultare adeguate allo standard definito e in buono stato di conservazione.

3.4 Al fine di preservare l'integrità e di garantire le necessarie condizioni di sicurezza e tutela ambientale dei RAEE che rientrano nel Raggruppamento R3, il loro deposito presso il CdR non potrà avvenire in modo sfuso mediante Unità di Carico di tipo scarrabili, salvo l'utilizzo di ulteriori Unità di Carico (es. ceste, pallet filmati, ecc.) da posizionarsi all'interno dello scarrabile. La movimentazione delle ceste, in tal caso, sarà onere del Centro di Raccolta che dovrà quindi dotarsi autonomamente degli idonei ausili alla movimentazione.

3.5 I Sistemi Collettivi e i Sottoscrittori concorderanno, sulla base di elementi, quali - a titolo esemplificativo - gli spazi disponibili all'interno dei Centri di Raccolta e i quantitativi annui di RAEE raccolti, quali siano le Unità di Carico che garantiscano l'ottimizzazione della gestione dei RAEE.

Qualora non sia possibile concordare ciò, i Sistemi Collettivi determineranno autonomamente quali siano le Unità di Carico che garantiscano tale ottimizzazione, in riferimento ai dati storici di raccolta o, per i nuovi CdR, sulla base del bacino d'utenza o di altre informazioni eventualmente disponibili.

Successivamente, nel caso in cui nel corso del servizio i Sistemi Collettivi accertino che le Unità di Carico così determinate non garantiscano l'ottimizzazione della gestione dei RAEE, i Sistemi Collettivi medesimi, informando anticipatamente i Sottoscrittori, avranno la facoltà di sostituire tali Unità di Carico con altre idonee a garantire l'ottimizzazione dello stoccaggio dei RAEE presso il Centro di Raccolta, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni autorizzative che vincolino ogni sostituzione delle Unità di Carico non conformi a dette prescrizioni.

3.6 Nel caso di "rotazioni" insufficienti della Unità di Carico presso un Centro di Raccolta, ovvero di un numero molto basso di ritiri all'anno, i Sistemi Collettivi avranno la facoltà di sostituire l'Unità di Carico fornita con altra maggiormente adatta alle esigenze quantitative di tale Centro di Raccolta, dandone comunicazione preventiva al Sottoscrittore e fatto salvo il rispetto delle prescrizioni autorizzative che vincolino ogni sostituzione delle Unità di Carico non conformi a dette prescrizioni.

3.7 Lo stoccaggio dei raggruppamenti R1 e R2 deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente, eventualmente anche collocando tali rifiuti a terra e non posizionati in contenitori.

3.8 La fornitura di cassoni scarrabili coperti sarà garantita dai Sistemi Collettivi nella misura in cui essi siano espressamente richiesti da prescrizioni autorizzative dei Centri di Raccolta, ovvero siano richiesti in modo esplicito dalle normative applicabili in materia, anche di natura regolamentare, ovvero che siano sanciti da provvedimenti formali di Enti preposti alla disciplina in materia.

Per ogni Raggruppamento l'Unità di Carico coperta sarà garantita dal Sistema Collettivo esclusivamente se la quantità di RAEE prodotta in un anno dal CdR per tale Raggruppamento sia pari almeno a 6 carichi equivalenti alla soglia di buona operatività; in caso contrario, sarà compito del Sottoscrittore provvedere autonomamente e a proprie spese alla copertura dell'Unità di Carico. Sarà cura dei Sottoscrittori segnalare al CdC RAEE e ai Sistemi Collettivi da cui siano serviti tali specificità e peculiarità, producendo la relativa documentazione, all'atto dell'iscrizione o comunque appena la medesima risulti in vigore e disponibile.

3.9 Saturazione Unità di Carico – valori in peso di buona pratica nei ritiri

I Sistemi Collettivi eseguiranno comunque il servizio di ritiro e il successivo trasporto dei RAEE dai Centri di Raccolta indipendentemente dal raggiungimento dei pesi di buona pratica indicati qui di seguito:

Raggruppamento	Peso min. kg
R1	2.000 kg a presa
R2	3.500 kg a presa
R3	2.400 kg a presa
R4	2.700 Kg a presa

I dati che precedono sono totalmente indipendenti dalla tipologia di Unità di Carico utilizzata.

Le caratteristiche di saturazione delle Unità di Carico relative alle sorgenti luminose sono le seguenti:

Raggruppamento	Unità di Carico	Peso min. kg. / saturazione a volume
R5	Contenitori lampade (piccolo/grande)	70 / 140

Per evitare ogni dubbio interpretativo si precisa che ove non fosse possibile verificare il peso in partenza il peso sarà verificato a destino.

Sarà obbligo del Sistema Collettivo fornire un numero di Unità di Carico idoneo a raggiungere i pesi di buona pratica, qualora il Centro di Raccolta abbia diritto al Premio di Efficienza, possieda gli spazi adeguati e possa raggiungere tali quantitativi nell'arco temporale di 3 mesi. In particolare, si precisa che il volume fornito in termini di Unità di Carico, per R1 e R2 sarà di 30 m³, per R3 sarà 22 m³ e per R4 sarà 14 m³.

Tali dati saranno eventualmente rivisitati e aggiornati, in accordo con i Sottoscrittori, sulla base dei risultati di raccolta consuntivati dal Centro di Coordinamento anche mediante le procedure indicate dal Tavolo Tecnico di Monitoraggio.

3.10 Saturazione Unità di Carico – soglia minima di saturazione

I Sistemi Collettivi eseguiranno comunque il servizio di ritiro e il successivo trasporto dei RAEE dai Centri di Raccolta indipendentemente dal raggiungimento dei pesi minimi di saturazione di seguito riportati.

Raggruppamento	Peso min. kg
R1	400 kg a presa a terra / 800 kg scarrabile
R2	400 kg a presa a terra / 800 kg scarrabile
R3	300 kg a presa
R4	300 kg a presa
R5 cont. grande	50 kg a presa
R5 cont. piccolo	25 kg a presa

Il mancato raggiungimento di tali soglie comporterà però una sanzione a carico del Sottoscrittore, specifica per ogni raggruppamento e indicata al paragrafo 5.2 che segue.

Resta salva la possibilità di derogare a tali valori a fronte di limiti autorizzativi e di Unità di Carico fornite idonee a contenere dette quantità minime.

Secondo quanto previsto dal DM 8 aprile 2008 e s.m.i. relativamente al deposito temporaneo e da eventuali prescrizioni autorizzative o regolamentari del CdR, sarà comunque necessario procedere a un ritiro trimestrale o comunque con la frequenza definita da tali prescrizioni regolamentari o autorizzative, indipendentemente dal quantitativo di RAEE raccolti presso il CdR. Nel caso di richieste di ritiro determinate dall'obbligo di allontanamento dei RAEE, qualora i carichi ritirati siano inferiori alle soglie minime di saturazione sopra richiamate, non saranno applicate le penalizzazioni previste al successivo paragrafo 5.2.

Nei casi di intervento sulle Unità di Carico inserite nei giri programmati i parametri di peso non costituiscono soglie da raggiungere per il Premio di Efficienza, il quale viene quindi riconosciuto solo sulla base della classificazione assegnata al CdR per i chilogrammi ritirati.

4. Livelli di servizio

Di seguito sono indicati i livelli di servizio concordati tra i Sistemi Collettivi e i Sottoscrittori volti a garantire la continuità del servizio ai fini del corretto perseguimento delle finalità del sistema.

4.1 Fermo restando quanto previsto dalla Convenzione Operativa, il Sistema Collettivo che non si attenga ai livelli di servizio di cui alle presenti Condizioni di Ritiro in quanto non effettui in toto o in parte i servizi stabiliti può essere assoggettato - previa contestazione scritta da effettuarsi online per mezzo del Modulo Segnalazione Anomalie (MSA) - alle penali descritte nel par. 4.2 che segue.

Fermo restando quanto previsto dalla Convenzione Operativa, il Sottoscrittore che non si attenga agli obblighi di cui alle presenti Condizioni di Ritiro in quanto non consenta la corretta effettuazione dei servizi stabiliti, ovvero violi le prescrizioni indicate al fine della corretta gestione dei RAEE, può essere assoggettato, previa contestazione scritta da effettuarsi online, alle sanzioni qui nel seguito descritte.

4.2 Ai fini dell'applicazione dei livelli di servizio, le Parti concordano sulle seguenti definizioni:

- a. TMI ovvero Tempo Massimo di Intervento: indica il tempo massimo che – ai fini del rispetto delle condizioni di servizio – intercorre tra il momento in cui una Richiesta di Ritiro

diventa evadibile, secondo quanto previsto al punto che segue, e il ritiro da parte dei Sistemi Collettivi;

- b. Richiesta di Ritiro (RdR): indica la richiesta del Sottoscrittore esclusivamente via web o via telefono al sistema gestito dal Centro di Coordinamento della quale saranno registrati i seguenti dati: (i) data; (ii) orario; (iii) numero di identificazione del Centro di Raccolta; (iv) raggruppamento per cui si richiede il prelievo; (v) tipo di Unità di Carico per cui si chiede il prelievo; (vi) numero delle Unità di Carico per cui si richiede il prelievo. Si raccomanda di effettuare Richieste di Ritiro relative a un numero di Unità di Carico pari a quelle fornite dal Sistema Collettivo. La ripetitività di richieste per un numero di Unità di Carico inferiori rispetto a quelle consegnate, darà facoltà ai Sistemi Collettivi di ridurre proporzionalmente il numero di Unità di Carico posizionate.
- c. Si stabilisce che la Richiesta di Ritiro divenga evadibile come segue:
- le Richieste di Ritiro che pervengono entro le ore 12 del giorno x si intendono evadibili dal giorno x+1;
 - le Richieste di Ritiro che pervengono oltre le ore 12 del giorno x si intendono evadibili dal giorno x+2.
- d. "Giorno Lavorativo": indica ogni giorno dal lunedì al venerdì che non sia festivo (nella località dove è ubicato il CdR).
- Resta peraltro inteso che ove il TMI scada in un giorno non lavorativo il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo e di apertura utile del CdR successivo a tale scadenza.
- A titolo di esempio, quindi, una Richiesta di Ritiro il cui TMI, come sopra determinato, scada di sabato, sarà automaticamente spostata al lunedì successivo, a patto che in tale giorno il Centro di Raccolta sia aperto e non sia un giorno festivo.
- e. "Orario di Apertura per il ritiro": indica l'orario durante il quale è possibile per chi effettua il servizio di ritiro per conto dei Sistemi Collettivi accedere al Centro di Raccolta e prelevare i RAEE.
- f. "Giorno di Apertura per il ritiro": indica ogni giorno dal lunedì al venerdì, in cui il CdR sia aperto per chi effettua il servizio di ritiro per conto dei Sistemi Collettivi.

Gli orari di apertura hanno un impatto estremamente rilevante nella gestione dell'ottimizzazione logistica; fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 4.5, per il rispetto delle condizioni di sicurezza e al fine di mantenere adeguati equilibri economici che non impattino ulteriormente sulla finanza pubblica, gli orari di apertura saranno individuati dal Sottoscrittore. Si concorda che la situazione ottimale teorica corrisponda almeno ad un orario di apertura di 6 ore per 5 giorni alla settimana.

4.3 Per garantire l'ottimizzazione logistica, il valore del Premio di Efficienza è correlato ai giorni di apertura del singolo CdR.

4.4 Si precisa che la definizione del TMI applicabile a ciascun Centro di Raccolta è basata sulla relazione che coinvolge il raggruppamento e il quantitativo annuo totale di RAEE raccolti dal Centro di Raccolta iscritto al portale del Centro di Coordinamento (Flusso di Raccolta).

Nel dettaglio, valgono le seguenti condizioni:

Tipologia Richiesta	Flusso annuo raccolto	Tempo Massimo di Intervento (TMI) dalla richiesta
R1, R2, R3 e R4	< 50 tonnellate	6 giorni
R1, R2, R3 e R4	>= 50 tonnellate, <200 tonnellate	4 giorni
R1, R2, R3 e R4	>= 200 tonnellate, <400 tonnellate	3 giorni
R1, R2, R3 e R4	>= 400 tonnellate	2 giorni
R5		10 giorni
R1, R2, R3 e R4	Isole Minori in normalità di servizio	10 giorni

Per "flusso annuo raccolto" si intende il quantitativo complessivo di RAEE ritirati presso il Centro di Raccolta nei 12 mesi precedenti; tale dato sarà aggiornato semestralmente. Per Centri di Raccolta di nuova iscrizione, il relativo TMI sarà inizialmente definito mediante il calcolo del bacino di popolazione insistente sul medesimo Centro di Raccolta moltiplicato per 4kg/ab..

I Giorni in cui è permessa la circolazione dei mezzi in orari limitati (mezza giornata) per disposizione delle Autorità competenti non saranno considerati come giorni utili ai fini del calcolo del TMI.

4.5 I Sistemi Collettivi potranno adottare, in accordo con i Sottoscrittori, metodologie di servizio "a giro", che prevedono, cioè, ritiri senza la ricezione di una richiesta di prelievo e tali da garantire ai Centri di Raccolta serviti secondo tale metodologia il prelievo dei RAEE con un servizio teso a soddisfare le necessità di conferimento dei cittadini e, ove vi sia la disponibilità, dei Distributori.

I servizi svolti eventualmente a giro non pregiudicano la possibilità di effettuare la Richiesta di Ritiro.

4.6 In accordo con il Sottoscrittore, i TMI di cui sopra potranno essere ridotti dai Sistemi Collettivi, unicamente per necessità autorizzative, tecniche e logistiche (ad es. Centro di Raccolta presso Comuni turistici, Centro di Raccolta con flussi puntuali ed elevati di RAEE, ecc.), adeguatamente comprovate dai soggetti di cui sopra, anche sulla base dell'esperienza maturata nella gestione dei RAEE.

Sempre sulla base di tale esperienza il sistema dovrà tendere alla definizione di un calendario che definisca i giorni e gli orari di apertura di ciascun Centro di Raccolta in modo da ottimizzare la pianificazione dei ritiri, pur restando impregiudicata la facoltà di procedere alle Richieste di Ritiro ogniqualvolta un Sottoscrittore ne ravvisi la necessità. La compilazione e la manutenzione del calendario di apertura per il ritiro è obbligatoria da parte del Sottoscrittore. Non sarà possibile effettuare richieste di ritiro per quei Centri di Raccolta sprovvisti dell'indicazione di un calendario per il prelievo.

5. Penali e sanzioni specifiche a carico delle parti

5.1 Penali a carico dei Sistemi Collettivi

5.1.1 Penali per il ritardo

Con l'espressa esclusione del caso di ritardo sui "giri periodici", nel caso in cui l'intervento non avvenga entro i TMI indicati al par. 4.4 o entro la diversa tempistica concordata tra i Sistemi Collettivi e il Sottoscrittore, questi avrà diritto alle penali di seguito quantificate nei confronti del Sistema Collettivo; l'applicazione delle penali è regolata ai sensi della Convenzione Operativa.

Giorni lavorativi di apertura di ritardo nell'effettuazione del servizio	Quantificazione Penale EURO, per ogni giorno di ritardo (NB: questi valori non sono assoggettati ad imposizione fiscale)
1°	100
2°	140
3°	180
4°	220
5°	260

Suddette penali sono soddisfattive, cumulative e sono applicate fino ad un ritardo massimo pari al 50% del TMI previsto, arrotondato per eccesso all'intero superiore.

Qualora il servizio non sia effettuato entro il suddetto TMI, il Sottoscrittore, al termine del periodo di ritardo pari al 50% del TMI, avrà il diritto di gestire in proprio il carico, previa notifica scritta al Sistema Collettivo di riferimento e dandone comunicazione al Centro di Coordinamento RAEE; il Sottoscrittore addebiterà tutti i costi sostenuti per tale attività straordinaria a seguito dell'emissione di regolare fattura, purché i costi siano documentati e allineati a valori di mercato. Il Centro di Coordinamento RAEE mette a disposizione l'elenco degli impianti accreditati dei quali il Sottoscrittore potrà avvalersi.

5.1.2. Penali qualitative

Nel caso in cui la consegna di tutte le Unità di Carico previste non avvenga contestualmente all'intervento, o qualora l'eventuale sostituzione dei contenitori di cui sia stata accertata la non idoneità alla gestione del servizio non avvenga entro 5 giorni lavorativi dalla notifica/richiesta scritta al Sistema Collettivo di riferimento, o quando si verifichino le criticità/inadempienze sotto riportate, il Sottoscrittore avrà diritto nei confronti del Sistema Collettivo alle penali quantificate come di seguito riportato, la cui applicazione è regolata dalla Convenzione Operativa:

9
3

Tipo di anomalia	Quantificazione Penale (EURO) (NB: questi valori non sono assoggettati ad imposizione fiscale)
Mancato ricambio u.d.c. / mancata consegna u.d.c. vuota (nella giornata di intervento)	100g + 40 (g-1) g = giorni di ritardo
Mancata sostituzione u.d.c. non idonee (entro 5 giorni lavorativi)	100g + 40 (g-1) g = giorni di ritardo
Mancata comunicazione dell'avvicendamento di operatori logistici/impianti di prima destinazione	80 €
Mancato servizio decorsi "x" giorni dai tempi previsti per l'iscrizione di nuovi CdR salvo casi eccezionali riguardanti isole minori	100g + 40 (g-1) g = giorni di ritardo, con un valore massimo pari a g=10 oltre tale termine sarà effettuata la segnalazione al Comitato Guida
Mancato ritiro di tutte le Unità di Carico indicate nella richiesta di ritiro	Riconoscimento del Premio di Efficienza

In attesa della sostituzione delle Unità di Carico non idonee da parte del SC nei tempi suindicati, le stesse potranno essere comunque utilizzate dal Sottoscrittore, fermo restando il rispetto delle norme di sicurezza.

Nel caso di danneggiamento o rottura di beni e attrezzature di proprietà del Sottoscrittore del Centro di Raccolta è previsto che il Sistema Collettivo provveda al risarcimento dei danni.

La Procedura dei Subentri redatta dal Centro di Coordinamento di intesa con ANCI è finalizzata a gestire le problematiche del cambio di assegnazione dei Centri di Raccolta ai singoli Sistemi Collettivi.

5.1.3. Nei casi di applicazione di penali per il ritardo o di penali qualitative, sarà onere dei Sistemi Collettivi coinvolti farsi carico delle opportune misure affinché sia ripristinata la condizione di normalità all'interno del Centro di Raccolta (ad esempio, caricando l'eventuale rifiuto depositato all'esterno delle Unità di Carico o in altri contenitori a causa delle criticità verificatesi).

5.2 Sanzioni a carico del Sottoscrittore

Qualora si riscontrino le criticità di seguito riportate, i Sistemi Collettivi avranno diritto a procedere all'irrogazione delle relative sanzioni specifiche indicate; alle missioni sanzionate non sarà riconosciuto il Premio di Efficienza, laddove previsto.

La sanzione a carico del Sottoscrittore sarà specifica per ogni Raggruppamento, secondo i valori indicati di seguito (questi valori non sono assoggettati ad imposizione fiscale):

R1: 116 €

R2: 185 €

R3: 125 €

R4: 125 €

R5: 50 €

Si specifica che per R1, R2, R3 e R4 tali valori corrispondono al valore medio del Premio di Efficienza moltiplicato per il carico medio premiato; tale valore sarà rivisto annualmente, come definito dal Tavolo Tecnico di Monitoraggio.

L'importo così calcolato sarà sottratto dall'ammontare dell'estratto contro trimestrale per Sottoscrittore e potrà eventualmente fare da credito per estratti conto successivi.

I Sistemi Collettivi si impegnano a garantire sempre il ritiro gratuito dei RAEE, anche se danneggiati o cannibalizzati. Per nessuna ragione i RAEE potranno essere ritirati dai Sistemi Collettivi dietro pagamento da parte dei Sottoscrittori.

Per carichi che presentino rifiuti diversi dai RAEE o contaminazione, come previsto dalle specifiche anomalie, il ritiro potrà avvenire esclusivamente previa separazione dei rifiuti diversi dai RAEE.

Tipo di anomalia	Azioni conseguenti
Non adeguata separazione raggruppamenti RAEE (presenza di rifiuto estraneo al raggruppamento o presenza di rifiuti diversi dai RAEE) ai sensi del D.M. 185/2007.	Se l'anomalia è evidente al momento dell'intervento = Il servizio verrà eseguito quando il Centro di Raccolta avrà effettuato la separazione prevista, se necessario, a seguito di ulteriore Richiesta di Ritiro. Applicazione sanzione.
Danneggiamenti dei RAEE o presenza di RAEE privi di componenti, oltre il 30 % del carico, (secondo le linee guida definite dall'apposito documento predisposto dal Tavolo Tecnico di Monitoraggio)	Applicazione sanzione. Per i ritiri di pezzi a terra, (R1 e R2) la rilevazione dell'anomalia dovrà essere effettuata al momento dell'intervento.
Mancato rispetto dell'orario di apertura per il ritiro	Applicazione sanzione e annullamento Richiesta di Ritiro con comunicazione di riapertura di una RdR.
PdP che non generano RAEE	Se un PdP in sei mesi di operatività non ha generato alcun RAEE, il Sistema Collettivo interessato potrà procedere con il ritiro della propria Unità di Carico e il CdR dovrà dotarsi autonomamente di una nuova UdC. Non si potrà ottenere una Unità di Carico in comodato gratuito per i successivi sei mesi.
PdP che non raggiungono la soglia minima di saturazione (ad eccezione del caso di termine temporale di deposito previsto dal DM 8 aprile e s.m.i. e nel rispetto delle prescrizione autorizzative/regolamentari del CdR)	Applicazione sanzione.
Danneggiamento dell'Unità di Carico	Applicazione sanzione e rimborso dei danni.

Per quei Sottoscrittori che non sono Soggetti Beneficiari, in quanto non destinatari del Premio di Efficienza, l'azzeramento del Premio di Efficienza e l'applicazione della sanzione per le anomalie sopra riportate sono sostituiti con la creazione di un credito che sarà utilizzato per azzerare eventuali future penali a carico del Sistema Collettivo mediante il metodo della compensazione.

Per quei Centri di Raccolta che beneficino delle maggiorazioni dei premi derivanti dall'utilizzo di sistemi di pesatura che non siano utilizzati nel singolo ritiro resta inteso che possa avvenire una segnalazione per tramite del MSA che comporta la mancata maggiorazione del premio.

5.3 Fermo restando quanto previsto nella Convenzione Operativa e specificamente all'art. 7 che segue, il servizio dovrà svolgersi nel pieno rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro e della normativa ambientale.

Il mancato rispetto di tali norme consentirà ai Sottoscrittori o ai Sistemi Collettivi di sospendere immediatamente l'esecuzione del servizio stesso; tale sospensione dovrà essere comunicata al Centro di Coordinamento.

È a disposizione dei Sottoscrittori e dei Sistemi Collettivi un uniforme Modulo Segnalazione Anomalie (MSA) da compilare online nell'area riservata del portale del CdC RAEE www.cd craee.it; tale MSA è utilizzabile al fine di constatare, anche in contraddittorio e di definire immediatamente - per quanto possibile - quelle situazioni che potrebbero dar luogo a penali ovvero a sanzioni. I Sottoscrittori e le imprese incaricate del servizio di ritiro dai Sistemi Collettivi sono tenuti a compilare tale modello in buona fede.

6. Documentazione

Qualora richiesto dal Sottoscrittore, il Formulário di Identificazione Rifiuti verrà fornito e compilato dal trasportatore sulla base delle indicazioni fornite dal Sottoscrittore, in qualità di detentore del rifiuto, il quale ha l'obbligo di classificare il rifiuto stesso e di sottoscrivere il documento.

E' necessaria la consegna al Sottoscrittore del Centro di Raccolta della seguente documentazione, per esigenze normative e amministrative:

- Quarta copia del FIR nei termini di legge.

Gli operatori incaricati del servizio da parte dei Sistemi Collettivi indicheranno nel FIR, redatto per ciascuna presa, il Sistema Collettivo intermediario senza detenzione e la sigla del raggruppamento trasportato.

I codici CER utilizzati per la compilazione della modulistica prevista sono i seguenti:

200121*, 200123*, 200135*, 200136.

I Sistemi Collettivi solleciteranno i propri fornitori ad inviare direttamente ai Sottoscrittori i dati necessari per la loro attività interna.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 7 che segue i trasportatori che saranno impiegati direttamente o indirettamente dai Sistemi Collettivi per il prelievo dei RAEE dai Centri di Raccolta dovranno essere regolarmente iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria necessaria per trasportare i RAEE di cui in oggetto e analogamente gli impianti di destinazione devono essere autorizzati e operare ai sensi della normativa vigente in materia e nel rispetto delle specifiche tecniche di cui all'Accordo sottoscritto tra il CdC RAEE e gli organi di rappresentanza dei recuperatori.

7. Obblighi delle Parti

7.1 Impegni dei Sistemi Collettivi in relazione alle aziende che svolgono il servizio

Le aziende che svolgono il servizio per conto dei Sistemi Collettivi dovranno:

- essere iscritte al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. (ovvero nel corrispondente Registro del Paese di stabilimento);

- osservare tutte le norme tecniche, previste dalle leggi vigenti, in materia di sicurezza e antinfortunistica sul lavoro, di previdenza per i lavoratori impiegati nello svolgimento del servizio, di protezione ambientale;
- formare adeguatamente il personale impiegato nello svolgimento del servizio sia in materia di sicurezza sul lavoro che in materia di salvaguardia ambientale;
- possedere mezzi idonei in relazione alle Unità di Carico e alle modalità di caricamento e trasporto concordate;
- predisporre e consegnare al Sottoscrittore, prima dell'inizio del servizio, il "piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori" (redatto anche su sulla base del Documento di Valutazione dei Rischi), sottoscrivere il Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze, relativo ai luoghi specifici in cui l'impresa andrà ad operare e comunque coordinarsi con il Sottoscrittore anche ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 81 del 2008 in modo da minimizzare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- nominare e comunicare al Sottoscrittore il nominativo di un Referente Operativo, ovvero un tecnico non operativo, al quale è affidato il compito di coordinare il personale e garantire il rispetto delle norme relative all'esecuzione del servizio e che dovrà garantire la propria disponibilità per necessità correlate ai servizi;
- stabilire un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, di fax e di posta elettronica;
- possedere idonea iscrizione all'Albo Gestori Ambientali e osservare tutte le norme ambientali vigenti e le prescrizioni impartite nelle proprie autorizzazioni al trasporto;
- rendere disponibili le autorizzazioni al trasporto dei rifiuti al Sottoscrittore prima dell'attivazione del servizio e comunicare in via anticipata ogni variazione significativa. In caso contrario il Centro di Raccolta si riserva di controllare le autorizzazioni all'atto del carico ed eventualmente di non fare procedere al caricamento del mezzo;
- rendere disponibili copia delle autorizzazioni dei siti/impianti di stoccaggio, trattamento e recupero dei RAEE prima dell'attivazione del servizio e comunicare in via anticipata ogni variazione significativa. In caso contrario il Centro di Raccolta si riserva di controllare le autorizzazioni all'atto del carico ed eventualmente di non fare procedere al caricamento del mezzo;
- possedere adeguata copertura assicurativa (RCT e RCO);
- osservare tutte le altre norme vigenti connesse all'espletamento del servizio.

7.2 Impegni dei Sottoscrittori in relazione al Centro di Raccolta

Il Sottoscrittore che riceve il servizio presso il Centro di Raccolta dovrà:

- osservare le norme tecniche previste dalle leggi vigenti in materia di sicurezza e antinfortunistica sul lavoro, di previdenza per i lavoratori impiegati nello svolgimento del servizio, di protezione ambientale;
- formare il personale impiegato nel Centro di Raccolta sia in materia di sicurezza sul lavoro che in materia di salvaguardia ambientale;
- predisporre e consegnare all'impresa incaricata dal Sistema Collettivo dell'esecuzione del servizio, prima dell'inizio del servizio, il "piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori" (redatto anche sulla base del Documento di Valutazione dei Rischi), redigere e sottoscrivere il Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze, relativo ai luoghi specifici in cui l'impresa andrà ad operare e coordinare gli adempimenti in materia

di salute e sicurezza sul lavoro anche ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 81 del 2008, in modo da minimizzare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;

- nominare e comunicare un Referente Operativo, ovvero un tecnico non operativo, al quale è affidato il compito di coordinare il personale e garantire il rispetto di quanto legato all'esecuzione del servizio da parte dei Sistemi Collettivi, e che dovrà garantire la propria disponibilità per necessità correlate ai servizi;
- mantenere aggiornati i riferimenti e i dati indicati a portale nell'apposita area riservata;
- dare evidenza del rispetto da parte del CdR dei requisiti previsti dal D.M. 8 Aprile 2008 e s.m.i. (secondo le tempistiche definite dal medesimo D.M.) ovvero, ove presenti, fornire copia delle autorizzazioni, anche di natura regolamentare, dei Centri di Raccolta, e comunicarne ogni variazione significativa;
- osservare tutte le altre norme vigenti connesse all'espletamento del servizio da parte dei Sistemi Collettivi.

